

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2025

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZACCAGNINI, FRANCO BORDO, MELILLA, PIRAS, QUARANTA,
DANIELE FARINA, KRONBICHLER, MARCON, PANNARALE,
AIRAUDO, CATALANO, COSTANTINO, DURANTI, FRATOIANNI,
PALAZZOTTO, PELLEGRINO, PLACIDO, SCOTTO, ZARATTI**

Legge quadro sull'agricoltura contadina

Presentata il 30 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il percorso della « Campagna popolare per l'agricoltura contadina » nasce nel 2009 in forma di petizione con l'intento di ottenere il riconoscimento istituzionale delle agricolture contadine. Nel marzo del 2010 è stato avviato un primo confronto con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali con l'obiettivo di stabilire regole certe in merito alla sovranità alimentare dei popoli che nel frattempo hanno prodotto una crescita esponenziale delle associazioni aderenti alla « Campagna popolare per l'agricoltura contadina », nonché una diffusa adesione a livello nazionale.

Con la presente proposta di legge si punta a inserire il fenomeno diffuso dell'agricoltura contadina in una precisa cornice normativa, riconoscendole quali ele-

menti principali la custodia della terra quale bene comune dell'umanità, il presidio della biodiversità dell'ambiente e delle risorse primarie da esso derivanti che sono condizione sociale di contrasto allo spopolamento delle aree interne, montane, marginali e rurali del Paese.

In uno studio del settembre 2013 della *United nations conference on trade and development* (UNCTAD), sul cambiamento climatico e l'agricoltura sostenibile, si afferma esplicitamente la necessità di una trasformazione dell'agricoltura, « consistente in un mosaico di pratiche produttive agroecologiche, che deve divenire il nuovo paradigma », a cui viene riconosciuta la fondamentale funzione delle agricolture sostenibili. Le medesime sollecitazioni sono emerse dalla conferenza del-

l'aprile 2012 della Commissione europea, *Local agriculture and short food supply chains*, sull'agricoltura locale e le filiere corte, che ne ha messo in luce il ruolo fondamentale anche nell'Europa odierna.

Tali analisi possono essere incrociate con i dati nazionali del 6° censimento generale dell'agricoltura (2012), nonché col percorso del Ministero dello sviluppo economico sull'utilizzo efficace dei fondi strutturali 2014-2020 attraverso la predisposizione della « Strategia nazionale per le Aree Interne ». In essa si afferma che « (...) da queste aree provengono beni necessari a tutti noi: acqua, cibo, paesaggi, cultura (...). Una strategia che richiede una grande attenzione alle comunità di produttori agricoli » e che propone « un approccio credibile e condiviso che sappia dare concretezza a queste finalità ».

Le condizioni storiche e ambientali.

Il panorama agricolo italiano è stato storicamente caratterizzato da una pluralità di sistemi agrari, dove nel Nord si distinguono le piccole aziende direttocoltivatrici delle aree montane e altocollinari e le imprese medio-grandi e grandi dell'area padana. Al Centro le strutture sono state per secoli strutturate sulla mezzadria e solo in seguito alla riforma agraria del 1952 sono nate numerose aziende direttocoltivatrici. Al Sud il panorama si presenta con un grande numero di piccole e micro aziende inframmezzate da altre di grandi ed estese dimensioni, mentre quello che accomuna le tre macroaree è la presenza, in particolar modo nei territori considerati marginali e montani, delle miriadi di micro realtà anche di sola autosussistenza.

La grande diversità italiana degli agroecosistemi e delle condizioni socio-economiche ha prodotto nel tempo una pluralità di forme economiche, strutture produttive e mercati agricoli.

Nell'ambito di questa pluralità si possono individuare differenti orientamenti quali: le imprese totalmente inserite nel mercato agroindustriale (alta intensità di capitali e tecnologia, filiera commerciale, aree a forte reddito); le aziende di ridotta

dimensione economica e fisica che producono con alta intensità di lavoro e bassa capitalizzazione, per mercati di prossimità ma, talvolta, anche nazionali ed esteri; le piccole aziende di autoconsumo e con limitata vendita diretta (bassa intensità tecnologica e scarsi o assenti capitali, territori considerati marginali).

Dall'ultimo censimento delle aziende agricole in Italia classificate in base alla dimensione economica (del 2010), emerge che le aziende non imprese (con un reddito lordo inferiore a 10 mila euro) sono 1.086.000 pari al 67 per cento, le aziende intermedie (con un reddito lordo tra 10.000 e 20.000 euro) sono 225.000 (pari al 14 per cento), le imprese con un reddito superiore a 20.000 euro sono 310.000 (19 per cento, di cui il 70 per cento inferiore a 100.000 euro e il 30 per cento superiore a 100.000 euro).

Alle realtà censite andrebbero aggiunte le autoproduzioni delle innumerevoli pratiche di « agricoltura informale », che forniscono prodotti alimentari per l'autoconsumo e lo scambio non monetario a tutt'oggi non stimati.

Le caratteristiche indicate rappresentano una specificità italiana, che fotografa l'esistenza di un considerevole numero di aziende agricole ancora presenti, seppure in diminuzione e diffuse in ogni angolo del nostro territorio, non riscontrabili in altri Paesi europei e che, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), costituiscono lavoro per oltre 3,5 milioni di persone.

La « agricoltura informale » rappresenta un importantissimo patrimonio di grande ricchezza e biodiversità delle produzioni agricole. Questa presenza capillare è, ancora oggi, il presidio più sicuro per la salvaguardia dei territori montani e collinari al cui interno si svolgono processi e funzioni agro-sociali che sono insostituibili per l'ambiente e per la società.

Oggi, la pluralità delle realtà agricole è seriamente messa in crisi da quelle politiche agricole produttivistiche che cercano di sussumere e forzare i differenti tipi di organizzazione aziendale, alterando la fisionomia variegata del panorama agricolo italiano.

Le agricolture contadine.

La definizione di agricoltura contadina si fonda sulle radici storiche della figura di contadino.

In prima approssimazione si individuano alcuni caratteri fondanti: diversificazioni colturali, tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale, recupero e riproduzione delle sementi e delle razze autoctone, controllo dei saperi, radicamento locale e mercati di prossimità, dimensioni limitate e contesti familiari o di comunità. Il tutto è coerente con gli obiettivi di gestione autonoma delle risorse alimentari di ogni territorio e che oggi è definito come il diritto alla sovranità alimentare di ogni popolo.

Queste pratiche e percorsi si riscontrano oggi in una moltitudine di aziende agricole sia di tradizione familiare sia di nuovi insediamenti rurali.

Le agricolture contadine sono qui individuate come modello agricolo, a esse sono associati sinonimi che ne comprendono singoli aspetti ma che, se utilizzati isolatamente, ne limitano la comprensione:

agricoltura di piccola scala: si fonda sulla dimensione aziendale e acquista significato variabile secondo i contesti produttivi, non definisce gli aspetti qualitativi delle produzioni (gestione, lavoro, capitali, intensità, tecnologia, sostenibilità), non comprende le attività extragricole e non interpreta adeguatamente le realtà aziendali in cui tutto o parte delle attività e delle risorse sono di proprietà collettiva;

agricoltura locale, agricoltura a chilometro zero: si limita a indicare un riferimento territoriale, spesso non precisato, di produzione o commercializzazione, anche in questo caso senza individuare gli aspetti qualitativi e le strutture produttive;

agricoltura familiare: comprende, in modo più articolato, diversi aspetti connessi con le agricolture contadine.

Le agricolture contadine sono storicamente strettamente legate alle forme di conduzione familiare, e, ancora oggi, que-

sto rapporto è prevalente ma non esclusivo ed è proprio a partire da queste considerazioni che si rende necessario elaborare una legge quadro che ne definisca i contorni e le specificità.

È evidente l'esistenza storica in Italia di differenti forme di agricolture, diverse per territori, strutture sociali ed economie.

Esistendo una pluralità di modelli agricoli si rendono necessarie misure adeguate e diversificate che sappiano prendere in considerazione le diverse realtà produttive agricole dandone una definizione legislativa che ristabilisca principi di equità sociale e garantisca una migliore gestione del territorio e il mantenimento della biodiversità agraria e spontanea.

In tale analisi diventa primaria la definizione e il riconoscimento delle agricolture contadine come modello socio-economico, attraverso provvedimenti specifici e un adeguamento delle norme attualmente vigenti.

La politica agricola italiana attuale è strutturata per sostenere unicamente un modello agroindustriale di agricoltura specializzata e sempre più capitalizzata nell'ambito della competitività del mercato globale.

Questa impostazione porta a intervenire in termini di comparti produttivi con un *corpus* normativo dimensionato a questi fini, orientando in modo sostanzialmente unidirezionale la distribuzione delle risorse dell'Unione europea.

Questo processo ha introdotto il modello unico della competitività commerciale e della logica del profitto nella vita delle aziende agricole, spingendo ad una forte selezione forzata all'interno del mondo agricolo basata sui criteri economici della disponibilità di capitali.

Le stesse caratteristiche di pluriattività, produzioni di qualità e filiera corta che, da sempre sono state le comuni caratteristiche positive del buon contadino, oggi vengono riprese in chiave aziendale come diversificazione dell'impresa sul mercato e, quindi, necessariamente, dipendente dalla logica dei bilanci aziendali e del profitto.

Occorre oggi riconoscere anche l'esistenza della figura contadina contempora-

nea, la cui finalità quotidiana è di vivere nel suo luogo, di coltivare e allevare per la propria famiglia o comunità e di vendere in modo equo i propri prodotti.

Le aree normative e le loro integrazioni.

L'agricoltura contadina, in quanto fenomeno che, evolvendosi costantemente, ha accompagnato l'esistenza umana fin da epoche antichissime, non può essere considerata solo come una mera attività economica, ma è una vera e propria dimensione di vita complessa e integrata, di interazione con gli ecosistemi, di gestione dei territori, di espressione di realtà socio-culturali, le cui valenze e ricadute sono economicamente, socialmente e culturalmente rilevanti rispetto al suo aspetto strettamente produttivo. Tra queste, nel contesto attuale si evidenziano:

il suo essere una risorsa importante, sia quando prevalente che quando integrativa, in termini di auto occupazione ed autosostentamento al reddito che consente di sostenere in quest'epoca di crisi economica e occupazionale il bilancio delle famiglie sia in termini non monetari, con la produzione diretta di beni utili, sia in termini monetari con la vendita diretta dei prodotti;

l'essere, la sua presenza attiva e diffusa, elemento decisivo di presidio e salvaguardia dei territori, con effetti virtuosi e in certi casi insostituibili sulla tutela del paesaggio, generando un turismo agreste che guarda alla qualità dei luoghi e dei beni primari, alla manutenzione degli equilibri idrogeologici, alla biodiversità agraria e alimentare, al mantenimento dello strato fertile del suolo, contrastando il dilavamento e l'erosione. Si evidenzia, inoltre, il recupero, la preservazione e l'evoluzione delle tipicità alimentari e gastronomiche italiane, quale elemento culturale e didattico utile nei percorsi sull'educazione alimentare dei giovani, in un contesto socio-culturale nel quale si sviluppano e progrediscono le forme multifunzionali dell'agricoltura sociale.

Il carattere sfaccettato, molteplice, multifunzionale e complesso dell'agricol-

tura contadina non è adeguatamente riconosciuto dalla normativa di settore vigente che ne coglie, nei casi più fortunati, solo alcuni aspetti parziali isolandoli dalla ricchezza e dalla complessità che la caratterizza.

Il riconoscimento dell'esistenza sul territorio italiano di una pluralità di modelli agricoli, richiede di ridefinire un progetto complessivo, integrando il quadro istituzionale, nel quale le agricolture contadine siano pensate e sostenute come progetto politico, sociale ed economico complessivo e sostenuto nell'insieme delle sue pratiche con interventi congiunti e coordinati di politiche pubbliche in suo favore.

Una legge quadro sulle agricolture contadine ha quindi come obiettivo quello di: riconoscere la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, attraverso un'analisi delle realtà territoriali, considerandone i contributi economici, sociali, ambientali e l'impatto sui territori; riconoscere i caratteri dei modelli contadini indicati; riconoscere la molteplicità delle funzioni svolte dalle agricolture contadine attraverso l'integrazione organica di misure ambientali, sociali e produttive premianti questa molteplicità; valorizzare il legame tra famiglia, economia e territorio; riformare il governo del sistema fondiario nazionale e favorire l'accesso alla terra al fine di facilitare la trasmissione intergenerazionale, nonché limitare la concentrazione fondiaria anche sostenendo l'allargamento della maglia poderale delle aziende direttocoltivatrici di piccola dimensione; assicurare il diritto di accesso alla terra ai fini dell'insediamento di nuovi coltivatori diretti; mantenere la proprietà pubblica dei terreni demaniali destinandoli a progetti agricoli contadini; sostenere le azioni collettive (cooperative e associative) per lo sviluppo e la nascita di esperienze, in particolare, negli ambiti dell'economia sociale e solidale; favorire le modalità di accesso e di controllo del mercato locale, regionale e, dove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive

che regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina.

La necessità di diversificazione del mercato e, nello stesso tempo, di creare condizioni favorevoli alla riconversione produttiva e sociale di aziende oggi in crisi sul mercato convenzionale, ci impone di favorire nuovi insediamenti in particolare di giovani — ricchi di progettualità ma spesso poveri di capitali — e di sostenere, in modo organico, pratiche già diffuse agro-ambientali e nuovi processi di differenziazione produttiva.

Gli interventi sono rivolti al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione dell'agricoltura contadina attraverso:

l'accesso alla terra, facendo delle zone rurali, in particolare nelle aree interne e in quelle considerate marginali, territori di sperimentazione atti a favorire il ripopolamento umano residente e lavorativo;

l'insediamento e il consolidamento delle aziende che praticano il modello agricolo contadino mediante adeguate norme di sostegno all'acquisto ed al consolidamento della proprietà;

norme che consentano l'accesso alle terre incolte pubbliche e private;

norme nazionali di indirizzo finalizzate anche all'adozione, da parte delle regioni, di norme di semplificazione in merito alla lavorazione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale, i cui destinatari sono le aziende che praticano esclusivamente produzioni contadine (sia imprese individuali che società e cooperative composte unicamente da soci lavoratori, che trasformano per la vendita esclusivamente i propri prodotti, senza l'utilizzo di personale esterno);

il riconoscimento e la valorizzazione dei sistemi sementieri informali territoriali, in grado di garantire una conservazione dinamica della diversità agricola e una maggiore autonomia produttiva degli agricoltori;

il sostegno e l'incentivazione dell'agro-biodiversità, la conservazione *in situ* e la coltivazione delle varietà locali;

l'accesso degli agricoltori praticanti l'agricoltura contadina ai mercati dei comuni di residenza e di quelli limitrofi per prodotti a chilometro zero (prodotti di prossimità venduti direttamente) e prodotti di qualità (secondo metodo biologico o modalità equivalenti, in ogni caso a bassissimo impatto ambientale).

Ulteriori forme di agevolazione.

Per le agricolture contadine è necessario prevedere, inoltre, forme ulteriori di defiscalizzazione per le attività commerciali di filiera corta, per la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e prodotti di qualità in misura non inferiore all'80 per cento della produzione contadina; innalzamento della fascia in regime di esonero dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a 20.000 euro; ridefinizione delle fasce di contribuzione per il sistema previdenziale con riduzioni, in particolare, nelle zone montane e svantaggiate; misure atte a defiscalizzare l'accesso all'energia (ad esempio i carburanti) per agevolare l'accesso alle aree di residenza in assenza o carenza di trasporto pubblico per contadini (servizi quali uffici comunali, scuole, ospedali, eccetera); iscrizione facoltativa alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, per le piccole aziende che praticano l'agricoltura contadina, non rendendola quindi vincolante per l'accesso ai finanziamenti e sostegni pubblici.

Inoltre, si rende necessario prevedere misure di sostegno nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e dei programmi di sviluppo rurale (PSR), rafforzando e rendendo organiche le nuove misure previste in favore delle piccole aziende e delle aree svantaggiate introducendo parametri basati sul progetto agricolo nel suo insieme e non in termini di comparti produttivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di:

a) stabilire l'obbligo dello Stato di custodire e tutelare la terra in considerazione della sua fondamentale importanza per le generazioni presenti e future;

b) riconoscere il ruolo del contadino come custode della terra quale bene comune indisponibile dell'umanità;

c) riconoscere la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, attraverso un'analisi delle realtà territoriali e considerandone i contributi economici, sociali, ambientali e l'impatto sui territori;

d) riconoscere i caratteri dei diversi modelli di agricolture contadine;

e) riconoscere la molteplicità di funzioni svolte dalle agricolture contadine attraverso l'integrazione organica di misure ambientali, sociali e produttive premianti questa molteplicità;

f) valorizzare il legame tra famiglia, economia e territorio;

g) riformare il governo del sistema fondiario nazionale e favorire l'accesso alla terra al fine di facilitare la trasmissione intergenerazionale e di limitare la concentrazione fondiaria anche sostenendo l'allargamento della maglia podere delle aziende a conduzione diretta e di piccola dimensione;

h) garantire il diritto di accesso alla terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine;

i) mantenere la proprietà pubblica dei terreni di proprietà di comuni, province, regioni o dello Stato destinandoli a progetti di agricoltura contadina;

l) sostenere le azioni collettive, cooperative e associative per lo sviluppo e la nascita di esperienze, in particolare negli ambiti dell'economia sociale e solidale;

m) favorire le modalità di accesso e di controllo del mercato locale, regionale e, ove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina;

n) tutelare lo spazio rurale, montano e delle aree interne, nelle quali le attività agricole costituiscono la componente dominante, prioritaria anche se non esclusiva, ove si svolge e si sviluppa un complesso eterogeneo di usi, relazioni umane, funzioni di produzione, di scambio e di servizio anche di natura extra agricola.

ART. 2.

(Requisiti delle agricolture contadine).

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono agricolture contadine le aziende agricole che hanno i seguenti requisiti:

a) sono detenute in proprietà, in affitto o in forme simili da contadini;

b) l'attività è prestata mediante lavoro diretto familiare o in forme associate, ferma restando la possibilità di avvalersi, in forma temporanea, di mano d'opera esterna;

c) sono inserite nell'agrosistema locale nel quale esse realizzano le loro produzioni;

d) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avviamenti colturali, modelli agronomici conservativi e sostenibili definiti come insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché modelli che prevedono la conservazione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche o biodinamiche;

e) producono per l'autoconsumo, per la vendita diretta e in ambito locale dei prodotti trasformati in azienda o in strutture locali escludendo processi industriali di grande dimensione; utilizzano mercati locali o di filiera corta e applicano criteri di economia solidale e partecipata, controllano le varie fasi del ciclo produttivo e, in caso di trasformazione aziendale, producono e trasformano le proprie materie prime;

f) le materie sono di esclusiva produzione aziendale con la sola eccezione di ingredienti come il sale, lo zucchero e le spezie o provenienti da aziende contadine di prossimità;

g) possono costituirsi in sistemi di garanzia partecipativa che assicurano l'auto-certificazione di qualità e la tracciabilità con metodologie trasparenti e documentabili;

h) i sistemi di garanzia partecipativa sono regolamentati da uno Statuto interno e da disciplinari interni di produzione;

i) hanno la responsabilità assoluta sulla vendita dei propri prodotti.

ART. 3.

(Forme di aggregazione delle aziende agricole contadine).

1. Le aziende agricole contadine possono costituirsi in cooperative agricole contadine composte esclusivamente dalle stesse aziende.

2. Le aziende agricole contadine possono altresì costituirsi in consorzi agricoli contadini, eventualmente prevedendo anche la presenza di enti e di università pubblici mediante contratti di rete.

ART. 4.

(Ambiti di applicazione e Albo delle aziende agricole contadine).

1. Le aziende agricole contadine, senza limiti minimi di superficie, le cui caratteristiche e le cui pratiche rientrano tra quelle definite come proprie del modello

agricolo contadino, sono iscritte gratuitamente, tramite comunicazione al sindaco, nell'Albo delle aziende contadine, di seguito denominato « albo » istituito presso il comune di residenza.

2. L'iscrizione all'albo avviene previa richiesta del titolare dell'azienda agricola contadina recante la dichiarazione dell'appartenenza alla categoria delle aziende agricole contadine nonché le seguenti informazioni:

a) tipologia aziendale:

1) conduzione diretta da parte del titolare e dei suoi familiari, con eventuale apporto di lavoratori avventizi;

2) ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare e in cui è istituito l'albo;

3) occupazione prevalente del titolare in termini di tempo lavorativo dedicato, anche se non in termini di reddito monetario, dedicata alla produzione contadina;

4) non svolge altre attività agricole secondo modelli di produzione che non rientrino tra quelli delle produzioni contadine né a titolo proprio, né altrui sui propri terreni, non concede l'uso di questi a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole che ne facciano un uso diverso;

b) tecniche di produzione:

1) colture e attività agricole e connesse diversificate;

2) nel caso di allevamento gli animali sono tenuti per la maggior parte possibile del tempo al pascolo brado e non possono essere tenuti sistematicamente chiusi in ricoveri;

c) impatto ambientale:

1) in tutte le fasi dei processi di produzione non sono utilizzate sementi geneticamente modificate, né prodotti dell'industria agrochimica, fatta eccezione per quelli ammessi dalla normativa vigente per l'agricoltura biologica e biodinamica,

senza che ciò implichi l'uso della dicitura « da agricoltura biologica »;

2) le tecniche di gestione del suolo adottate devono favorire il ripascimento, la fertilità e la ritenzione idrica nonché la manutenzione delle preesistenti opere di terrazzamento, di incanalamento dei corsi d'acqua secondari e, comunque con tecniche agronomiche volte sempre alla cura del paesaggio e nel rispetto e per la tutela degli equilibri idrogeologici. In presenza di piani regionali specifici per la valorizzazione della presenza contadina nei territori questi sono attuati in accordo con le amministrazioni locali;

d) prodotti:

1) parte della produzione aziendale e del tempo lavorativo impiegato è destinata all'autoconsumo familiare e all'auto-produzione di beni materiali e immateriali che costituiscono parte integrante del reddito come sua componente non monetaria;

2) gli eventuali prodotti trasformati sono prodotti trasformati in proprio, con tecniche esclusivamente artigianali;

3) i prodotti delle aziende agricole contadine provenienti da sistemi di garanzia partecipativa possono essere etichettati come « prodotti SGP »;

e) ambito e modalità di vendita:

1) la vendita è solo diretta, con massimo di un intermediario al consumatore finale;

2) per i prodotti trasformati vengono utilizzati esclusivamente o in prevalenza, ossia nella misura di almeno l'80 per cento, i propri prodotti. Prodotti extra-aziendali possono provenire esclusivamente da altre aziende agricole contadine di prossimità con deroga per gli ingredienti non reperibili in tale ambito territoriale. I prodotti primari devono essere al 100 per cento di produzione aziendale;

3) la vendita diretta avviene esclusivamente in ambito locale ai sensi dell'articolo 5 per quanto riguarda i prodotti trasformati e in ambito nazionale per quanto riguarda i prodotti primari.

ART. 5.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) prodotti alimentari: le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate all'alimentazione umana, realizzate con materie prime prodotte esclusivamente sul fondo o attraverso la raccolta spontanea fatta in ambito locale;

b) vendita diretta: la vendita svolta nel fondo di produzione, nei locali in esso inclusi, presso la propria abitazione, sul mercato contadino o mediante consegna al domicilio del consumatore. È altresì considerata vendita diretta al pubblico la fornitura dei propri prodotti agricoli agli utilizzatori finali nonché agli esercenti di vendita al dettaglio e di ristorazione in ambito locale, ad alberghi, ristoranti, altri esercizi ricettivi, esercizi pubblici, altre aziende contadine, mense ed esercizi analoghi. Le forme aggregate o collettive, sia di vendita esclusivamente tra soli produttori di aziende agricole che di acquisto non sono considerate passaggi di intermediazione. La vendita diretta comprende, oltre ai mercati contadini in ambito locale di cui alla lettera d) anche la vendita *on line* al consumatore finale di prodotti di propria produzione;

c) consumatore: chi acquista prodotti o servizi di ospitalità per il proprio uso personale o familiare;

d) ambito locale: l'area compresa in un raggio di 70 chilometri rispetto alla sede dell'azienda agricola contadina.

ART. 6.

(Accesso alla terra e classificazione del territorio rurale).

1. Al fine di trasformare le zone rurali, in particolare quelle ubicate nelle aree interne e in quelle considerate marginali, in territori di sperimentazione favorendo il ripopolamento umano residente e lavorativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle finalità, alla programmazione e alla pianificazione socio-economica in forma integrata ai sensi da quanto disposto dalla presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì a dare completa attuazione alla legge 4 agosto 1978, n. 440 al fine di recuperare, con precedenza per le aziende contadine, le terre incolte e abbandonate.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, facendo ricorso al patrimonio conoscitivo disponibile e sulla base delle scansioni geografiche, geomorfologiche e storico-insediative della pianificazione paesistica vigente, ovvero in applicazione dei criteri indicati dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, provvedono al censimento e alla classificazione anche cartografica degli spazi e degli edifici o fabbricati rurali in funzione di caratteristiche riconosciute tendenzialmente omogenee.

4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3:

a) è censito ogni edificio rurale anche crollato o non più agibile;

b) è prevista la riedificabilità degli edifici di cui alla lettera a) mantenendo la stessa cubatura esclusivamente per gli edi-

fici rurali da ricostruire nello stesso luogo stabilendo un vincolo di destinazione d'uso.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono piani di manutenzione e salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa di aziende agricole contadine nei rispettivi territori anche con il coinvolgimento degli enti locali e dei contadini stessi.

6. Ai fini del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende di coltivatori.

7. Per l'acquisto di terreni agricoli si applicano: l'imposta di registro nella misura dell'8 per cento e le imposte ipotecarie e catastali nella misura ordinaria del 3 per cento complessivo.

8. Per l'acquisto di terreni agricoli le aziende agricole contadine sono soggette al pagamento dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento e delle imposte di registro ipotecarie nella misura fissa ciascuna di 168 euro.

ART. 7.

(Produzione, trasformazione e vendita dei prodotti).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, con proprio decreto, nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, norme nazionali di indirizzo finalizzate anche all'adozione, da parte degli enti locali, di disposizioni di semplificazione riguardanti la lavorazione, la trasformazione e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale, i cui destinatari siano le aziende agricole contadine e le società e cooperative composte unicamente da soci lavoratori, iscritte all'albo, che trasformano per

la vendita esclusivamente i propri prodotti.

2. Le norme nazionali di indirizzo di cui al comma 1 individuano i limiti qualitativi e territoriali e prevedono semplificazioni delle strutture e degli strumenti utilizzati applicando i concetti di flessibilità e di responsabilità dell'agricoltore in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. Le aziende agricole contadine iscritte all'albo sono esonerate dagli obblighi vigenti sull'etichettatura dei prodotti aziendali, purché siano chiaramente ed esplicitamente indicati il produttore, l'indirizzo del luogo di produzione, il numero di iscrizione all'albo, gli ingredienti, la parte di questi di provenienza non aziendale, la data di confezione e di scadenza e sia riportata la dicitura « prodotto di agricoltura contadina ».

ART. 8.

(Agevolazioni ai commercianti di filiera corta).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, a ridurre in misura non inferiore all'80 per cento l'importo delle tasse e delle imposte gravanti sulle attività commerciali di vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità.

2. Per prodotti a chilometro zero si intendono i prodotti di prossimità provenienti da un'area compresa in un raggio di 70 chilometri rispetto alla sede dell'azienda agricola contadina. I prodotti a chilometro zero possono essere venduti direttamente dall'azienda agricola contadina.

3. Per prodotti di qualità si intendono le produzioni secondo il metodo biologico o biodinamico e, comunque, a basso impatto ambientale.

ART. 9.

(Sementi e razze locali).

1. In attuazione di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e in particolare dall'articolo 9 relativo ai diritti degli agricoltori, la presente legge garantisce l'adozione di apposite misure per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:

a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

d) la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori per la coltivazione o l'allevamento.

2. Le risorse genetiche conservate nelle aziende dei coltivatori diretti, se iscritte al relativo repertorio regionale o nazionale, sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblici e non sono assoggettabili a nessuna forma di diritti di proprietà intellettuale o alcun altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale. Non possono altresì essere oggetto di protezione tramite privata per ritrovati vegetali qualunque sia la nazionalità del richiedente o il riferimento legislativo addotto. Non sono, inoltre, brevettabili le risorse genetiche derivate da tali varietà e razze, né loro parti e componenti.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a riconoscere e valorizzare i sistemi sementieri informali territoriali in grado di garantire una conservazione dinamica della diversità agricola attraverso la coltivazione in pieno campo e una maggiore autonomia produttiva degli agricoltori. Si impegnano, altresì, a sostenere e incentivare, con misure specifiche per la biodiversità agricola la conservazione *in situ, on farm* e la coltivazione delle varietà e l'allevamento delle razze locali.

ART. 10.

(Accesso ai mercati, mercati locali e filiera corta).

1. Alle aziende agricole contadine è consentito l'accesso prioritario ai mercati settimanali del comune di residenza e di quelli limitrofi in ambito locale.

2. Le amministrazioni comunali favoriscono, con propri atti deliberativi, l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici ad associazioni di cittadini, produttori o consumatori, per l'istituzione di mercati contadini periodici, a cadenza settimanale o mensile e di luoghi per i gruppi di acquisto solidale. A tale fine, le medesime associazioni si impegnano ad adottare un proprio regolamento per stabilire i criteri di sostenibilità ecologica e sociale dei prodotti e dei processi produttivi, l'ampiezza delle aree di provenienza per le diverse categorie di prodotto che non può comunque superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali, dimensionali e sociali delle aziende e le modalità di accesso al mercato. Le associazioni sono altresì tenute a rendere pubblico il regolamento e adottano sistemi di autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e, nel caso di mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione.

3. I mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti sono esentati dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

4. Le aziende agricole contadine iscritte all'albo possono procedere alla vendita dei propri prodotti freschi presso i mercati contadini senza permessi preventivi.

ART. 11.

(Ospitalità rurale).

1. Le aziende agricole contadine iscritte all'albo possono svolgere le attività agrituristiche indicate nella legge 20 febbraio 2006, n. 96.

2. L'ospitalità e la ristorazione rurale a base di prodotti aziendali possono essere esercitate fino a un massimo di dieci coperti e cinque posti letto.

3. È consentito il pernottamento di più di cinque persone solo qualora l'alloggio sia organizzato secondo il metodo del giaciglio sulla paglia (*Schlafen im Stroh*), e comunque oltre le venti persone.

ART. 12.

(Urbanistica).

1. I titolari delle aziende agricole contadine iscritte all'albo sono esonerati dai vincoli progettuali e urbanistici per:

a) la costruzione sul fondo, anche in economia diretta, di stalle, fienili, serre e altri annessi destinati esclusivamente alla propria attività agricola e occupazionale prevalente, purché con misure minime adeguate all'indirizzo produttivo dell'azienda, realizzati con un piano fuori terra, secondo tipologie conformi al contesto ambientale, solo con strutture rimovibili e senza nessuna possibilità di cambio di destinazione d'uso;

b) la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco.

2. Ogni eventuale cessione aziendale e del fondo, se non avviene in favore di altri coltivatori, comporta l'obbligo di rimozione, anche forzosa, degli annessi di cui al comma 1, lettera a).

3. I titolari delle aziende agricole contadine iscritte all'albo possono eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli aziendali anche in economia diretta.

ART. 13.

(Lavoro).

1. Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende agricole contadine iscritte all'albo è equiparato al volontariato, salvo i casi in cui sono utilizzate scale o macchine e attrezzature elettriche o a motore. Se vi è uno scambio di prestazione lavorativa tra soggetti conduttori di aziende agricole contadine iscritte all'albo da almeno tre anni non si applicano le limitazioni di cui al periodo precedente.

2. Alle aziende agricole contadine iscritte all'albo non si applicano le tabelle dei valori medi di impiego di manodopera relative a un modello agro-industriale intensivo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a stabilire le tabelle agevolate, tenendo conto della prevalenza del lavoro manuale.

ART. 14.

(Previdenza e servizi).

1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo hanno diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali. Ulteriori riduzioni sono previste per i territori marginali, disagiati, ubicati in zone depresse e a maggiore criticità idrogeologica.

2. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo hanno diritto ad usufruire di:

a) servizi gratuiti a domicilio di assistenza veterinaria e agronomica;

b) servizi gratuiti di assistenza per le relazioni con le pubbliche amministrazioni;

c) controlli sanitari gratuiti sui prodotti alimentari trasformati e sui prodotti di origine animale al fine di verificarne la salubrità e di concordare eventuali misure correttive. Le sanzioni si applicano solo in caso di recidiva o di non corrispondenza

della produzione a quanto autocertificato al momento dell'iscrizione all'albo.

ART. 15.

(Fiscalità e oneri).

1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo sono:

a) esonerati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto entro il limite di 25.000 euro annui, dalla tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni imposta o tassa relativa all'attività agricola, alla propria abitazione rurale, al fondo, comprese quelle di registrazione e di proprietà relative all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro fino a un massimo di tre ettari;

b) tenuti solo al rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro conservazione per tre anni.

2. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo non sono tenuti all'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto le contribuzioni dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte dei titolari di aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, in particolare, riduzioni per coloro che svolgono la loro attività nelle zone montane e svantaggiate.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, apposite agevolazioni in materia energetica nonché in caso di as-

senza o manifesta carenza di trasporti pubblici collegati a servizi essenziali quali uffici comunali, scuole e ospedali.

ART. 16.

(Misure di sostegno).

1. Nell'ambito dei rispettivi piani di sostegno all'agricoltura nonché dei programmi operativi interregionali, le regioni prevedono specifiche misure in favore dell'agricoltura contadina e, in particolare, delle aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, tra l'altro, misure economiche agevolative per la costruzione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività contadina con procedure semplificate per strutture in bioedilizia.

ART. 17.

(Certificazioni e misure di revoca).

1. Le aziende agricole contadine, le cooperative agricole contadine e i consorzi agricoli contadini sono tenuti ad autocertificare la filiera di produzione in conformità alle certificazioni rilasciate per l'agricoltura biologica. Le certificazioni non costituiscono certificazione *ope legis* secondo i disciplinari tecnici di produzione del biologico e del biodinamico, ma elemento distintivo delle agricolture contadine singole o associate che certificano tutta la filiera di produzione e i prodotti impiegati per la loro realizzazione.

2. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non conformità delle certificazioni e delle tecniche di produzione ai disciplinari tecnici di produzione dell'agricoltura biologica, l'iscrizione all'albo è revocata d'ufficio.

